

Milano, 14 febbraio 2023

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 3/E dell’8 febbraio 2023, rubricata “Comma 10-bis dell’articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 (decreto Rilancio) convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n.77”

La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 3/E/2023 (di seguito, la Circolare), rubricata “*Comma 10-bis dell’articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 (decreto Rilancio) convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n.77*”, chiarisce le modalità applicative del comma 10-bis dell’art. 119 del Decreto *Rilancio*, il quale prevede le modalità di determinazione delle spese sostenute in relazione agli interventi in ambito di efficienza energetica, antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici, nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (i.e. *Superbonus*).

NOTA BENE

Il comma 10-bis riguarda le spese sostenute dalle *ONLUS*, dalle organizzazioni di volontariato (*OdV*), nonché dalle associazioni di promozione sociale (*APS*) iscritte nei registri nazionali, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano.

L’applicazione di tale comma è subordinata alla sussistenza di due condizioni:

- deve trattarsi di una *ONLUS*, *OdV* o *APS* che si occupa di **servizi sociosanitari**, i cui membri del Consiglio di Amministrazione **non** percepiscano alcun compenso, o indennità di carica;
- gli edifici di categoria catastale **B/1, B/2 e D/4** (oggetto degli interventi agevolabili) devono essere posseduti a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d’uso gratuito in data certa, anteriore al **1° giugno 2021**.



La Circolare fornisce chiarimenti in relazione:

- all'ambito soggettivo: tra i destinatari del *Superbonus* rientrano le *ONLUS*, le organizzazioni di volontariato iscritte nei Registri di cui all'art. 6 della Legge n. 266/1991, nonché le associazioni di promozione sociale (*APS*). Il passaggio dall'Anagrafe delle *ONLUS* al *RUNTS* (Registro unico nazionale del Terzo settore) comporta una sostanziale continuazione dell'operatività della *ONLUS* - che acquisisce formalmente la qualifica di *ETS* -, e quindi **non** fa venir meno la possibilità di fruire del *Superbonus*;
- alle caratteristiche degli immobili oggetto degli interventi agevolabili;
- al possesso e alla detenzione degli immobili;
- al divieto di percezione di compensi da parte degli amministratori: la gratuità dell'attività dei componenti del Consiglio di Amministrazione deve risultare dallo statuto vigente al 1° giugno 2021;
- al limite di spesa ammesso: per quanto concerne i massimali di spesa, il comma 10-*bis* utilizza quale parametro di riferimento la **superficie media** di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate.

IL PRESENTE TAX ALERT RAPPRESENTA UNO STRUMENTO MERAMENTE INFORMATIVO, IL CUI CONTENUTO NON VA UTILIZZATO COME BASE PER EVENTUALI DECISIONI OPERATIVE.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI, VI INVITIAMO AD INVIARE UN'EMAIL A: UFFICIOSTUDI@STUDIOPIROLA.COM